

IVA

Operazioni effettuate fino al 30 giugno nel “vecchio” esterometro

di Sandro Cerato



Gli **acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il 30 giugno scorso**, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati **entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio**.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il **passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro**, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal **1° luglio 2022**.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), al cui interno si distinguono le seguenti **regole generali**:

- le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della **consegna o spedizione**, mentre quelle relative a beni immobili alla data del **rogito notarile**. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell'incasso o dell'emissione della fattura,
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l'anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.

Per la **nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere** le questioni più delicate riguardano gli acquisti prestazioni di servizi generiche di cui all'[articolo 7-ter](#) e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l'[articolo 6, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che le **prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello**

Stato si considerano effettuate **alla data di ultimazione delle prestazioni stesse**, fermo restando che in caso di **pagamento anticipato** il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, **l'incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana** nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi **entro il 15 del mese di settembre** (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli **acquisti intracomunitari**, si deve tener conto che l'[articolo 39 D.L. 331/1993](#) considera rilevante, quale momento di effettuazione, **l'inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza**.

Laddove prima di tale momento vi sia il **pagamento, totale o parziale**, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell'acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un **fornitore francese per euro 10.000**, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l'operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l'intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il **15 agosto 2022** (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le **prestazioni di servizi, di cui gli [articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#)**, anche se scambiate con **soggetti passivi stabiliti in altri Stati**, il momento di effettuazione resta ancorato al **pagamento del corrispettivo**, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere **comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura** del prestatore comunitario o di **effettuazione dell'operazione da parte del prestatore extraUe**.